



SENATO ACCADEMICO	24 gennaio 2017
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	31 gennaio 2017
DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE	Rep. n. 149/2017 Prot. n. 7667 - 1 febbraio 2017
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ripartizione III Missione e Fundraising</u>
ENTRATA IN VIGORE	2 febbraio 2017

**REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
TERZA MISSIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA**

Sommario

Definizioni	1
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	2
Articolo 2 - Composizione e durata.....	2
Articolo 3 - Presidente e Segretario della Commissione	3
Articolo 4 - Competenze	3
Articolo 5 - Riunioni, validità delle adunanze e riservatezza	4
Articolo 6 - Pubblicità e verbalizzazione	5
Articolo 7 - Compensi.....	5
Articolo 8 - Disposizioni finali e transitorie	5

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento sull'istituzione e il funzionamento della Commissione Terza Missione dell'Università degli Studi di Ferrara, le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:

- a) Università o Ateneo: indica l'Università degli Studi di Ferrara;
 - b) Commissione: indica la Commissione Terza Missione dell'Università;
 - c) Terza Missione: intesa come l'insieme di attività con le quali l'Università entra in interazione diretta con la società, mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze. Tale missione affianca quelle tradizionali di didattica e ricerca, sostanziandosi nelle seguenti dimensioni:
 - valorizzazione dei risultati della ricerca (gestione della proprietà intellettuale, imprenditorialità accademica, attività conto terzi, collaborazione con intermediari territoriali);
 - produzione di beni di natura sociale, educativa e culturale (produzione e gestione di beni culturali, sperimentazione clinica, infrastrutture di ricerca e formazione medica, formazione continua, public engagement).
2. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile, devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento della Commissione Terza Missione dell'Università degli Studi di Ferrara.

Articolo 2 - Composizione e durata

1. La Commissione è un organo consultivo dell'Università composto da 5 (cinque) a 11 (undici) componenti designati dal Senato Accademico su proposta del Rettore, scelti nell'ambito del personale universitario sia docente sia tecnico-amministrativo e, in misura minoritaria, fra professionisti esterni con comprovata competenza nelle materie di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. I componenti della Commissione restano in carica per 3 (tre) anni e possono essere successivamente rinominati.
3. I componenti che cessino prima della conclusione del mandato sono sostituiti nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 del presente articolo, limitatamente al periodo di completamento del triennio.
4. Alla scadenza del mandato di cui al comma 2, la Commissione continua ad operare in attesa della nomina dei nuovi componenti.

Articolo 3 - Presidente e Segretario della Commissione

1. Il Presidente della Commissione è nominato, nella prima seduta, dalla Commissione stessa a maggioranza dei suoi componenti.
2. Il Presidente rappresenta la Commissione nei rapporti con gli Organi di governo dell'Università, presiede e coordina le sedute della Commissione e sovrintende al corretto svolgimento dei suoi lavori.
3. Il Segretario della Commissione è individuato fra i componenti della Commissione stessa.
4. Il Presidente e il Segretario restano in carica per tutta la durata del mandato della Commissione.
5. Il Presidente e il Segretario che cessano prima della conclusione del mandato sono sostituiti, limitatamente al periodo di completamento del triennio. In tal caso, la Commissione rimane costituita in carica in attesa della nomina.

Articolo 4 - Competenze

1. La Commissione esercita competenze in sede consultiva con espressione di pareri obbligatori non vincolanti sulle attività di competenza dell'Ufficio Coordinamento III Missione e Fondi Strutturali e dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico. In particolare:
 - a) si esprime in materia di spin-off e creazione di impresa, anche alla luce di quanto previsto dal vigente regolamento in materia di creazione di impresa dell'Università degli Studi di Ferrara;
 - b) si esprime in materia di proprietà industriale e intellettuale, anche alla luce di quanto previsto dal vigente regolamento relativo alla tutela della proprietà industriale e intellettuale dell'Università degli Studi di Ferrara;
 - c) svolge funzioni di monitoraggio delle attività conto terzi di Ateneo;
 - d) si esprime in relazione ai rapporti con attori locali, nazionali e internazionali, finalizzati all'avvio di collaborazioni nell'ambito delle attività di Terza Missione;
 - e) contribuisce alla definizione delle scelte strategiche per quel che riguarda lo sviluppo della Terza Missione dell'Università, all'individuazione delle politiche per la qualità nella terza missione ad al loro monitoraggio in fase di attuazione.
2. La Commissione inoltre:
 - a) comunica al Rettore o gli Organi Accademici dell'Università ogni situazione che ritiene debba essere portata all'attenzione degli stessi;

- b) si esprime ogni qualvolta la normativa di Ateneo lo preveda o il Rettore o gli Organi Accademici ne facciano richiesta.
3. La Commissione esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti di Ateneo.
 4. La Commissione è coadiuvata, nelle sue attività, dal personale afferente all'Ufficio Coordinamento III Missione e Fondi Strutturali e all'Ufficio Trasferimento Tecnologico.

Articolo 5 - Riunioni, validità delle adunanze e riservatezza

1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente o del Segretario.
2. La convocazione ha luogo con avviso scritto recapitato, anche per via telematica, ai singoli componenti almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza.
3. La convocazione contiene l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e la sede della riunione, nonché l'eventuale documentazione utile per la trattazione degli argomenti.
4. La Commissione è validamente costituita quando tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati e risulti presente, anche in via telematica, la maggioranza assoluta dei componenti.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le sedute sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, da un componente della Commissione individuato tra i presenti che ne assume la funzione.
7. Le sedute non sono pubbliche. In relazione a specifici argomenti da trattare o per particolari esigenze, il Presidente può invitare ad assistere ai lavori della Commissione anche esperti esterni o personale appartenente ai ruoli dell'Ateneo.
8. Il Segretario redige il verbale, con l'eventuale ausilio di persona da lui designata.
9. In casi di urgenza i componenti della Commissione potranno esprimersi e assumere decisioni anche per via telematica con raccolta dei pareri in forma scritta.
10. I componenti della Commissione sono tenuti a trattare tutte le informazioni delle quali vengano in possesso in ragione dell'incarico in maniera confidenziale e a mantenerle segrete e riservate. Tale obbligo si estende per i due anni successivi alla cessazione della carica di componente. Il vincolo di segretezza e l'obbligo di non uso delle informazioni non hanno effetto per le informazioni già di dominio pubblico o divenute tali senza responsabilità dei componenti della Commissione.

Articolo 6 - Pubblicità e verbalizzazione

1. Dei lavori delle sedute viene redatto verbale a cura del Segretario. Il verbale è approvato seduta stante o nella seduta successiva ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle sedute non sono pubblici, in ragione della confidenzialità degli argomenti e delle informazioni trattate.

Articolo 7 - Compensi

1. Ai componenti della Commissione appartenenti ai ruoli dell'Università non spetta alcun compenso per le attività svolte in seno alla Commissione.
2. Ai componenti che non appartengono ai ruoli dell'Università sarà riconosciuto un rimborso spese forfettario, corrisposto annualmente e determinato in base al numero delle sedute. Tale rimborso forfettario esclude il rimborso di eventuali spese a piè di lista, necessarie all'espletamento dell'incarico.

Articolo 8 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore, previa delibera degli Organi accademici competenti, ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della emanazione.